



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

REGOLAMENTO
SUL CONTROLLO ANALOGO

APPROVATO DEL C.C. N. 50/2017

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

ARTICOLO 2 – STRUTTURE, UFFICI E ORGANISMI COINVOLTI

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTROLLO SULLE AZIENDE E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

ARTICOLO 4 – RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 5 – CONTROLLO PREVENTIVO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 6 - CONTROLLO OPERATIVO E STRUMENTI DI MONITORAGGIO

ARTICOLO 7 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

ARTICOLO 8 – ACCESSO AGLI ATTI

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento del controllo analogo al fine di garantire legittimità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente.

2. Il regolamento sul controllo analogo si inserisce all'interno del sistema sui controlli interni che l'Amministrazione Comunale deve svolgere e, relativamente alle società in house, ha lo scopo di:

a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di società partecipate dell'Ente attraverso la fissazione e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato;

b) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, mediante organismi gestionali esterni, anche con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

ARTICOLO 2 – STRUTTURE, UFFICI E ORGANISMI COINVOLTI

1. Il controllo analogo è esercitato dalla struttura comunale individuata come competente dalla figura avente delega sulle società partecipate, con funzioni di supervisione e coordinamento, in collaborazione con il Segretario Comunale, il servizio finanziario ed i Responsabili dei contratti di servizio/concessioni stipulati con gli organismi partecipati per il controllo dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

2. Il Nucleo di valutazione, ed il Revisore dei conti forniranno supporto tecnico nell'impostazione dei documenti di programmazione ed analizzano i risultati dell'attività di controllo, con particolare riferimento al controllo di gestione, anche al fine di formulare proposte sui provvedimenti ed azioni conseguenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTROLLO SULLE AZIENDE E SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE

1. Nel presente regolamento viene definito un sistema di controllo sulle società partecipate allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il controllo riguarda:

a) le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune ovvero congiuntamente ad altri enti pubblici sulla base di un accordo tra gli enti, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) le società partecipate, anche indirettamente, affidatarie di servizi pubblici o servizi strumentali, a prescindere dalla quota di partecipazione del Comune;

c) le società nelle quali il Comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, superiore al venti per cento.

3. Tali soggetti uniformano la loro attività alle disposizioni del presente regolamento adeguando, qualora necessario, statuti, regolamenti interni, procedure e attività.

4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono gli Amministratori della società, i soggetti incaricati del controllo contabile e legale della società, i Dirigenti delle società partecipate dal Comune di Ferno i quali, al momento della loro assunzione o della loro nomina si impegnano a rispettare e a far rispettare per tutta la durata dell'incarico o del rapporto di lavoro le disposizioni ed i principi del presente regolamento.

ARTICOLO 4 – RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI

1. La società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

ARTICOLO 5 – CONTROLLO PREVENTIVO SULLA GESTIONE

1. Ai fini di una preventiva valutazione da parte del socio, i competenti organi della società trasmettono:

- Entro il **30 Aprile** il budget preventivo delle attività ed ogni altro strumento di programmazione dell'anno successivo a quello in corso con particolare riguardo a¹:
 - o Politiche assunzionali e gestionali in tema di personale nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - o Incarichi a terzi per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale;
 - o Contratti di appalto di lavori o d'acquisto di beni e servizi, valutazione economica svolta e modalità di acquisizione degli stessi (Piattaforme elettroniche previste dalla legge – es: CONSIP o SINTEL), comunque **superiori al valore di €. 10.000,00**;
 - o Acquisti, alienazioni, permutate di beni immobili;
 - o Assunzioni di mutui e prestiti ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine;
 - o Ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione della società e, comunque **qualsiasi spesa che superi la soglia di €. 10.000,00**;
 - o Obbiettivi di gestione da conseguire in un arco temporale triennale**fatto salvo la casistica in cui il budget previsionale delle attività ed ogni altro strumento di programmazione sia sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci (in tal caso la comunicazione ufficiale si ritiene assolta all'atto della trasmissione del verbale dell'assemblea che dovrà avvenire nei 30 giorni successivi all'adozione);**
- Disciplinari inerenti le modalità di svolgimento dei servizi affidati dai soci;
- Tempestivamente e comunque almeno **un mese prima** dell'approvazione da parte degli organi competenti di tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;
- La bozza del bilancio d'esercizio **almeno quindici giorni** prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

2. Sulla base degli indirizzi strategici di cui ai punti precedenti la Giunta comunale definisce ed approva le linee di indirizzo a cui la società si dovrà conformare nella gestione operativa.

3. Il Comune, a norma dell'art. 170 del TUEL in sede di approvazione del proprio il Documento unico di Programmazione, che costituisce guida strategica ed operativa dell'ente, recepisce gli obbiettivi che la società dovrà conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, ed **individua gli indicatori quantitativi e qualitativi che saranno oggetto di report.**

4. Eventuali aggiornamenti o scostamenti dalla programmazione condivisa tra Ente e società ed approvata dai competenti organi dovranno essere **tempestivamente** comunicati al socio.¹

ARTICOLO 6 - CONTROLLO OPERATIVO E STRUMENTI DI MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al socio l'esercizio del controllo analogo, la società dovrà trasmettere al Comune la seguente documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio gestito:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale:

- Report economico-finanziario che contenga risultati economici suddivisi per centri di costo analitici (settori di attività), lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e relativi indicatori quantitativi e qualitativi individuati dal socio pubblico nonché report sui flussi di liquidità a cadenza semestrale entro il 15 ottobre quelle con i dati al 30 giugno ed entro il 30 aprile quelli con i dati al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 15 ottobre dovranno comunque essere segnalate eventuali criticità che dovessero insorgere successivamente alla data del 30 giugno.

b) Controllo sulla qualità dei servizi:

- Elenco ed analisi dei reclami e disservizi ed analisi di customer satisfaction – a cadenza **almeno annuale**;

2. Sulla base della documentazione trasmessa dalla società è assicurato un monitoraggio costante sull'andamento della società, sono analizzati gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed individuate le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. Il Comune trasmette il risultato del monitoraggio al proprio organo di revisione.

3. In caso di scelte non conformi agli indirizzi forniti alla società, il Comune socio può intervenire individuando le misure correttive necessarie ed opportune affinché la società partecipata ottemperi tempestivamente ai rilievi formulati.

In caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Patti parasociali (eventuali) i componenti del CDA possono essere rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

ARTICOLO 7 – CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

1. Il controllo analogo può essere effettuato congiuntamente con altre amministrazioni partecipanti alla stessa società mediante accordi, patti o convenzioni.

ARTICOLO 8 – ACCESSO AGLI ATTI

1. La società dovrà collaborare con l'ente pubblico socio per il rispetto della normativa FOIA – Freedom of Information Act.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal xx/xx/2017.

¹ I termini indicati sono coordinati con la presentazione del D.U.P il cui termine di approvazione è fissato dalla normativa vigente a luglio (la nota di aggiornamento al 15 novembre) nonché con gli equilibri di bilancio (luglio) e con la redazione annuale del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate (dal 2018 a dicembre).

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di Contabilità dell'Ente e alle disposizioni di legge vigenti in materia.